



TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

e accoglimento istanza cautelare

Il Giudice Cristina Reggiani,

visti gli atti della causa n. r.g. 12580-1/2026, pendente

tra

, nato ad [REDACTED] cittadino marocchino, CUI
, attualmente autorizzato a risiedere presso il Centro di Accoglienza Straordinaria "Ex
Caserma Gamberini", sito in Ozzano dell'Emilia (BO), via Guglielmo Marconi n. 14, rappresentato
e difeso dall'Avv. Jawad Asmahi del Foro di Bologna,

RICORRENTE

e

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA, in persona
del Prefetto pro tempore, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in
Bologna, via G. Reni n. 4.

RESISTENTE

Ha emesso il seguente

DECRETO

LETTO il ricorso depositato il 5/8/2026 avente ad oggetto reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 18
agosto 2015, n. 142 (*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a
risiedere in un luogo specifico*);

RILEVATO che, in via cautelare, nel medesimo ricorso vi è la richiesta di provvedimento urgente
volto ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e l'adozione di
provvedimento anticipatorio rispetto alle domande formulate nel merito;

RITENUTA l'ammissibilità della domanda cautelare giacché, in assenza di un rimedio specifico
avente le finalità richieste, può venire in rilievo l'art. 700 c.p.c. quale rimedio atipico e applicabile
in via residuale proprio in fattispecie come queste in assenza della previsione di strumenti tipici,
volti a paralizzare provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato (cfr. Trib Palermo,
decr. *inaudita altera parte* del 27 giugno 2026 per cui «la domanda cautelare atipica ex art. 700
c.p.c. deve ritenersi ammissibile, trattandosi di rimedio esperibile in assenza di strumenti cautelari
tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto, strumento residuale volto a
garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., quando ricorrono
fumus boni iuris e periculum in mora; considerato che tale principio è particolarmente rilevante nel
caso in esame, in quanto la disciplina di cui all'art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 prevede il reclamo



ma non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio»);

RISERVATA al merito ogni valutazione in ordine ai molteplici profili in diritto - in parte rappresentati dalla difesa ricorrente - riguardanti l'atto con il quale è stata disposta la procedura accelerata alla frontiera, il quale è pacificamente atto presupposto di quello impugnato;

RILEVATO che, in relazione alla richiesta di provvedimento *inaudita altera parte* di sospensione degli effetti del provvedimento, restrittivi della libertà (di circolazione) del richiedente asilo, la difesa ha nella sostanza rappresentato la mancata valutazione, in sede di adozione della misura, delle esigenze particolari rappresentate dalla difesa del ricorrente con pec del 29/7/2026 - inviata alla Prefettura non appena la polizia di frontiera, con pec della medesima data, aveva confermato l'avvenuto fotosegnalamento in EURODAC e l'avvio delle procedure per l'acquisizione della domanda, comunicando altresì che, al termine delle operazioni di screening, l'interessato sarebbe stato collocato presso la struttura di accoglienza "Gamberini" di Ozzano dell'Emilia - avente il seguente contenuto:

"Il sig. [redacted] si trova attualmente presso la Questura di Bologna - Ufficio Immigrazione per il completamento delle relative formalità. Prima dell'adozione del provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, si sottopone all'attenzione di codesta Prefettura la particolare situazione personale e familiare dell'interessato. Il sig. [redacted] è coniugato dal 23 settembre 2021 con la sig.ra [redacted] regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e residente in Verona, [redacted]. La sig.ra [redacted] si trova attualmente in stato di gravidanza, come risulta dall'attestazione medica allegata, e ha dichiarato formalmente la propria disponibilità ad accogliere il marito presso la propria abitazione, consentendo che tale indirizzo venga eletto quale domicilio del medesimo per ogni comunicazione e adempimento connesso alla procedura di protezione internazionale. Si precisa che il certificato anagrafico allegato riporta ancora la dicitura "stato libero", poiché il matrimonio celebrato in Marocco non risulta ancora annotato nell'anagrafe italiana; il vincolo coniugale è comunque documentato dall'atto di matrimonio allegato alla presente. Il sig. [redacted] è compiutamente identificato mediante passaporto in corso di validità, ha collaborato alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento e si impegna a rimanere costantemente reperibile, a presentarsi a ogni convocazione e a rispettare eventuali prescrizioni o obblighi di segnalazione disposti dalle Autorità competenti. La disponibilità di un domicilio familiare certo, la preesistenza del matrimonio, lo stato di gravidanza della coniuge e la necessità della presenza e dell'assistenza materiale e morale del marito impongono una specifica valutazione individuale e proporzionata, anche alla luce della tutela dell'unità familiare prevista dalla normativa nazionale ed europea. L'art. 5-ter, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015 consente al richiedente di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello assegnato, prevedendo che la decisione venga adottata in modo obiettivo e imparziale, tenuto conto della sua situazione individuale, esia motivata in caso di rigetto. L'art. 5-quater del medesimo decreto impone inoltre che il provvedimento prefettizio sia adottato nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base di una valutazione caso per caso. La disciplina europea in materia di accoglienza richiede altresì che, nell'assegnazione della sistemazione, venga tenuto specificamente conto dell'unità familiare. La presente istanza non è diretta a sottrarre il sig. [redacted] alla procedura di frontiera né agli adempimenti connessi alla domanda di protezione internazionale, ma esclusivamente a consentirgli di risiedere presso il domicilio della coniuge, rimanendo pienamente a disposizione della Prefettura, della Questura e della Commissione territoriale. Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nell'interesse dei propri assistiti, CHIEDE che codesta Prefettura, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 142/2015, voglia autorizzare il sig. [redacted] a risiedere temporaneamente presso il domicilio della coniuge, sito in Verona, [redacted] evitando il suo materiale trasferimento presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Ozzano dell'Emilia. Il sig. [redacted] si dichiara disponibile al rispetto di eventuali obblighi di presentazione, di segnalazione



della propria presenza, di reperibilità o di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria. In via subordinata, qualora codesta Prefettura ritenga formalmente necessario procedere all'iniziale assegnazione alla struttura individuata per lo svolgimento della procedura di frontiera, si chiede che venga contestualmente concessa l'autorizzazione prevista dall'art. 5-ter, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015, consentendo all'interessato di raggiungere immediatamente l'abitazione della coniuge, senza necessità di permanenza materiale presso il CAS. Si chiede, ove necessario, il coordinamento con la Prefettura e la Questura di Verona per gli adempimenti conseguenti all'indicazione del domicilio familiare.";

RILEVATO che la Prefettura, con provvedimento adottato il 29/7/2026 (sottoscritto alle 17.25 e notificato al ricorrente, il medesimo giorno, alle ore 17.45), ha autorizzato il ricorrente a risiedere in via esclusiva presso il Centro di accoglienza "Ex Caserma Gamberini" ad Ozzano, subordinando l'erogazione delle misure materiali di accoglienza alla sua oggettiva permanenza nella struttura e disponendo che il responsabile della stessa comunichi, tempestivamente, alla Prefettura di Bologna il mancato rispetto delle disposizioni imposte dal provvedimento;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento, oltre all' "autorizzazione" a risiedere presso la suddetta struttura in via esclusiva, non è stata disposta alcuna ulteriore prescrizione;

RILEVATO, altresì, che la PA non ha fatto alcun riferimento alle esigenze personali rappresentate dal richiedente asilo attraverso la pec inviata il medesimo giorno (alle ore 16.39) e non ha motivato in ordine al mancato accoglimento delle richieste contenute nella pec del difensore, sopra riportata;

RILEVATO che la difesa ricorrente ha affermato nel ricorso che, con pec del 31 luglio 2026, la Prefettura, in riscontro alla specifica richiesta di variazione del luogo di residenza, si sarebbe limitata a trasmettere nuovamente il medesimo provvedimento già notificato al reclamante, recante soltanto una diversa data, senza formulare alcuna motivazione autonoma sulle condizioni sanitarie, sulla gravidanza ormai prossima al termine, sulla disponibilità del domicilio familiare e sulle prescrizioni alternative proposte dalla difesa;

RILEVATO che di questa seconda pec della Prefettura, datata 31/7/2026, la difesa ricorrente non ha fornito al momento piena prova documentale: si osserva, infatti, che, nel file depositato dalla difesa, contenente il provvedimento sottoscritto dal Prefetto il 29/7/2026 alle ore 17.25, vi è, a seguire, altro provvedimento del Prefetto avente identico contenuto, ma scritto con grafica diversa, senza però che si possa evincere la data della sua sottoscrizione, che è stata effettuata telematicamente;

RITENUTO che, fermi i connaturati limiti che contraddistinguono l'accertamento da svolgersi in questa fase cautelare, può ritenersi che in effetti la Prefettura abbia esaminato la pec della difesa inviata il 29/7/2026 alle ore 16.39 e abbia risposto inviando un successivo provvedimento identico al primo, privo dunque di qualsiasi motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste formulate dal richiedente asilo, anche perché, diversamente opinando, non sarebbe chiaro perché la difesa del ricorrente sarebbe in possesso di un secondo provvedimento di "autorizzazione a risiedere" identico al primo, ma con caratteri grafici diversi;

RILEVATO che la difesa ha prodotto i seguenti documenti a sostegno del reclamo: passaporto del del ricorrente; Atto di matrimonio del 23.09.2021; permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di ; certificato anagrafico di ; dichiarazione di disponibilità all'ospitalità e alla convivenza sottoscritta da ; documentazione sanitaria ostetrico-ginecologica di ; del 29-30.07.2026; scheda di valutazione sanitaria d' ii del 29.07.2026; verbale dell'audizione personale del 30.07.2026 avanti alla CT;

RITENUTO che la suddetta documentazione sia probante di una situazione personale assai particolare del ricorrente, sposato con una connazionale regolarmente residente sul territorio italiano in stato di gravidanza e prossima al parto (alla data del 29/7 era alla 35° settimana di gravidanza) che ha un quindi sul territorio nazionale domicilio certo e che ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere disposta ad accogliere il marito a Verona in [REDACTED]

RILEVATO che nell'adottare il provvedimento di cui all'art. 5 ter D.Lgs 142/2015, il Prefetto deve



della propria presenza, di reperibilità o di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria. In via subordinata, qualora codesta Prefettura ritenga formalmente necessario procedere all'iniziale assegnazione alla struttura individuata per lo svolgimento della procedura di frontiera, si chiede che venga contestualmente concessa l'autorizzazione prevista dall'art. 5-ter, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015, consentendo all'interessato di raggiungere immediatamente l'abitazione della coniuge, senza necessità di permanenza materiale presso il CAS. Si chiede, ove necessario, il coordinamento con la Prefettura e la Questura di Verona per gli adempimenti conseguenti all'indicazione del domicilio familiare.";

RILEVATO che la Prefettura, con provvedimento adottato il 29/7/2026 (sottoscritto alle 17.25 e notificato al ricorrente, il medesimo giorno, alle ore 17.45), ha autorizzato il ricorrente a risiedere in via esclusiva presso il Centro di accoglienza "Ex Caserma Gamberini" ad Ozzano, subordinando l'erogazione delle misure materiali di accoglienza alla sua oggettiva permanenza nella struttura e disponendo che il responsabile della stessa comunichi, tempestivamente, alla Prefettura di Bologna il mancato rispetto delle disposizioni imposte dal provvedimento;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento, oltre all' "autorizzazione" a risiedere presso la suddetta struttura in via esclusiva, non è stata disposta alcuna ulteriore prescrizione;

RILEVATO, altresì, che la PA non ha fatto alcun riferimento alle esigenze personali rappresentate dal richiedente asilo attraverso la pec inviata il medesimo giorno (alle ore 16.39) e non ha motivato in ordine al mancato accoglimento delle richieste contenute nella pec del difensore, sopra riportata;

RILEVATO che la difesa ricorrente ha affermato nel ricorso che, con pec del 31 luglio 2026, la Prefettura, in riscontro alla specifica richiesta di variazione del luogo di residenza, si sarebbe limitata a trasmettere nuovamente il medesimo provvedimento già notificato al reclamante, recante soltanto una diversa data, senza formulare alcuna motivazione autonoma sulle condizioni sanitarie, sulla gravidanza ormai prossima al termine, sulla disponibilità del domicilio familiare e sulle prescrizioni alternative proposte dalla difesa;

RILEVATO che di questa seconda pec della Prefettura, datata 31/7/2026, la difesa ricorrente non ha fornito al momento piena prova documentale: si osserva, infatti, che, nel file depositato dalla difesa, contenente il provvedimento sottoscritto dal Prefetto il 29/7/2026 alle ore 17.25, vi è, a seguire, altro provvedimento del Prefetto avente identico contenuto, ma scritto con grafica diversa, senza però che si possa evincere la data della sua sottoscrizione, che è stata effettuata telematicamente;

RITENUTO che, fermi i connotati limiti che contraddistinguono l'accertamento da svolgersi in questa fase cautelare, può ritenersi che in effetti la Prefettura abbia esaminato la pec della difesa inviata il 29/7/2026 alle ore 16.39 e abbia risposto inviando un successivo provvedimento identico al primo, privo dunque di qualsiasi motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste formulate dal richiedente asilo, anche perché, diversamente opinando, non sarebbe chiaro perché la difesa del ricorrente sarebbe in possesso di un secondo provvedimento di "autorizzazione a risiedere" identico al primo, ma con caratteri grafici diversi;

RILEVATO che la difesa ha prodotto i seguenti documenti a sostegno del reclamo: passaporto del del ricorrente; Atto di matrimonio del 23.09.2021; permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di ; certificato anagrafico di ; dichiarazione di disponibilità all'ospitalità e alla convivenza sottoscritta da ; documentazione sanitaria ostetrico-ginecologica di : del 29-30.07.2026; scheda di valutazione sanitaria d' ii del 29.07.2026; verbale dell'audizione personale del 30.07.2026 avanti alla CT;

RITENUTO che la suddetta documentazione sia probante di una situazione personale assai particolare del ricorrente, sposato con una connazionale regolarmente residente sul territorio italiano in stato di gravidanza e prossima al parto (alla data del 29/7 era alla 35° settimana di gravidanza) che ha un quindi sul territorio nazionale domicilio certo e che ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere disposta ad accogliere il marito a Verona in [REDACTED]

RILEVATO che nell'adottare il provvedimento di cui all'art. 5 ter D.Lgs 142/2015, il Prefetto deve



compiere una valutazione caso per caso nel rispetto del principio della proporzionalità della misura e deve dare conto dei criteri applicati con una motivazione in fatto e diritto;

RITENUTO che nel caso di specie tale motivazione manchi del tutto e che in considerazione delle condizioni personali del ricorrente, come sopra specificate e provate, la scelta del luogo in cui è autorizzata in via esclusiva la residenza dello straniero, sottoposto a procedura accelerata di frontiera - in ragione della natura del provvedimento limitativo della libertà di circolazione del ricorrente - leda il suo diritto fondamentale all'unità familiare in questo particolare momento della vita della coppia, che è prossima a vedere la nascita del loro figlio;

RILEVATO che l'autorità amministrativa non ha in alcun modo rappresentato esigenze particolari rispondenti ad interessi superiori, per il soddisfacimento dei quali tale diritto fondamentale debba essere in qualche modo limitato e/o pregiudicato;

RILEVATO che, nel caso di specie, la ratio della normativa applicata (procedura accelerata di frontiera) - che ha come presupposto che la presenza fisica del richiedente non equivale ad ingresso giuridico sul territorio nazionale - sia comunque preservata con l'adozione di un provvedimento di autorizzazione a risiedere in via esclusiva presso il domicilio della moglie del ricorrente, e cioè in Verona [redacted] luogo idoneo a garantire a sua pronta reperibilità anche in considerazione della storia personale del ricorrente, come già esposta in sede di audizione avanti alla Commissione territoriale (vedi verbale prodotto dalla difesa);

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti del *fumus* dell'accoglimento della domanda proposta e del *periculum*, in considerazione delle condizioni della moglie del ricorrente, prossima al termine della gravidanza, e della necessità che lo stesso possa prestare assistenza alla moglie ed essere presente alla nascita del figlio: diritti che attengono alla persona del richiedente asilo e che debbono essere preservati anche in questa particolare fase della procedura, volta alla disamina della sua domanda di protezione, e nonostante l'operatività della c.d. "finzione di non ingresso", in assenza di esigenze particolari rappresentate dalla amministrazione procedente che ne giustificano la limitazione;

RITENUTO che nell'adozione di tale provvedimento cautelare, di natura anticipatoria, non debba aggiungersi alcuna altra prescrizione accessoria rispetto all'autorizzazione a risiedere in un luogo determinato, non contenendo il provvedimento del Prefetto alcuna prescrizione ulteriore;

RITENUTO - attesa l'assoluta novità delle questioni afferenti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli artt. 43, 42, lett j Reg. (UE) 2024/1348 e all'art. 10 D.L. 100/2026 - che sia opportuno, fissando la prima udienza, segnalare alle parti alcuni oneri processuali da adempiere;

va rilevato, in particolare, che a mente della giurisprudenza di Cassazione si deve assumere che la verifica della correttezza delle procedure speciali, oggi incluse nella Sezione IV del Capo II Reg. (UE) 2024/1348, abbia natura officiosa e debba essere diretta a verificare i presupposti e la correttezza delle modalità di attuazione, posto che in loro carenza deve assumersi che la procedura amministrativa vada qualificata quale procedura ordinaria (Cass. n. 6745/2021 «una simile verifica si presenta ineludibile ed *officiosa*, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»; Cass. Sez. Un. 11399/2024).;

incombe sull'autorità accertante l'onere processuale di allegare e documentare la sussistenza dei presupposti e della regolarità della procedura speciale, nella specie la procedura accelerata alla frontiera ai sensi dell'art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, posto che in carenza dei presupposti verrebbe meno anche il provvedimento oggetto di reclamo;

incombe per l'effetto sulla medesima autorità accertante l'onere di depositare la documentazione relativa agli accertamenti svolti al fine di escludere la sussistenza di condizioni soggettive per cui la persona possa presentare necessità di garanzie procedurali particolari non assicurabili nell'ambito della procedura *de qua*, per cui la difesa del richiedente asilo nel ricorso dubita che siano stati eseguiti o che comunque siano stati eseguiti correttamente;



incombe altresì sull'autorità accertante l'onere di dedurre le statistiche Eurostat relative al paese di origine, il Pakistan, sia in relazione alle autorità accertanti che alle decisioni definitive a livello dei paesi aderenti alla Unione europea, posto che la disposizione regolamentare impone alla stessa di tenere conto che non vi siano differenze significative fra le stesse e le decisioni amministrative; ne è opportuna la produzione anche con riguardo all'accertamento di modalità di attuazione del divieto di *refoulement* diverse dal rifugio e dalla protezione sussidiaria (qual è, ad es. la protezione complementare in Italia) apparendo tale dato statistico -a prima battuta e salvo approfondimento- necessario tenendo conto di una nozione di «protezione internazionale» adeguata all'esigenza di escludere nel paese *de quo* sussistano esigenze di protezione riconducibili al detto divieto; incombando, infine, sulla stessa autorità l'obbligo giuridico di accertare che la persona non rientri in una categoria per cui la percentuale di accoglimento non sia rappresentativa (si rammenta al riguardo che nella specie -a differenza che nel concetto di paese di origine sicuro- non ricorre alcuna presunzione che riversi un onere di allegazione sulla parte richiedente asilo, sicché spetta alla autorità accertante la prova della sussistenza dei presupposti della fattispecie), a tale fine è necessario che sia prodotta in atti la domanda registrata e formalizzata, anche nelle modalità provvisoriamente autorizzate sino all'ottobre 2026, al fine di verificare quali allegazioni sostengono la domanda di protezione internazionale;

P.Q.M.

FISSA per la discussione contestuale della domanda ex art. 700 c.p.c. e del reclamo l'**udienza del 19 agosto 2026 ore 9:00** avanti al giudice di turno (dott. Marco Gattuso);

ASSEGNA a parte ricorrente sino a dieci giorni prima dell'udienza per notifica alla parte resistente; vertendosi esclusivamente in questioni in diritto, che non richiedono che la persona venga ascoltata dal giudice,

DISPONE che la stessa sia sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;

AVVERTE le parti che l'omesso deposito delle note scritte di cui sopra determina gli effetti di cui all'art. 127 *ter*, quarto comma c.p.c.;

DISPONE in accoglimento della richiesta di provvedimenti *inaudita altera parte* che:

1. il richiedente asilo è autorizzato a risiedere in via esclusiva presso la moglie residente in Verona [redacted];
2. il medesimo non ha ulteriori vincoli restrittivi della propria libertà di circolazione, né di orario, né di territorio, potendosi muovere liberamente nell'ambito del territorio nazionale, salvo il rispetto della prescrizione di cui al n. 1;

INVITA le parti a integrare la documentazione in conformità agli oneri processuali sopra segnalati.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione del fascicolo al giudice di turno (dott. Marco Gattuso).
Bologna, 6/8/2026

II GIUDICE
dott. Cristina Reggiani

